



## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI

Il Municipio di Cademario,  
visti:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000;
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 29 maggio 1941.

richiamati:

- la Ris. Mun. no. 366 del 19 ottobre 2020;
- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare l'art. 23;
- il Regolamento comunale del 18 dicembre 2000, in particolare l'art. 90, e gli art. dal 93 al 97.

### **decide**

**Art. 1**  
**Scopo** La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

**Art. 2**  
**Principio** <sup>1</sup> Sul territorio giurisdizionale del Comune di Cademario sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

<sup>2</sup> Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

**Art. 3**  
**Quiete notturna e pausa pomeridiana** <sup>1</sup> È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.

<sup>2</sup> In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00, come pure il sabato prima delle ore 08.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00 e dopo le 19.00.

<sup>3</sup> Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

<sup>4</sup> Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

**Art. 4**  
**Domenica e**  
**giorni festivi**

<sup>1</sup> La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.

<sup>2</sup> In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

**Art. 5**  
**Lavori agricoli**  
**e giardinaggio**

<sup>1</sup> Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se debitamente omologate.

<sup>2</sup> La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00 come pure il sabato dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00.

<sup>3</sup> Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

**Art. 6**  
**Lavori edili**

<sup>1</sup> Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità dei centri con attività pubblica, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

<sup>2</sup> Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

<sup>3</sup> L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle 07.00 e dalle ore 12.00 alle 13.00, ed è permessa nei giorni feriali dal lunedì al venerdì come pure il sabato dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00.

<sup>4</sup> Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

<sup>5</sup> In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.



- Art. 7  
Perturbamento  
della pubblica  
quiete**
- Dalle ore 23.00 alle 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.
- Art. 8  
Esercizi  
pubblici**
- <sup>1</sup> L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.
- <sup>2</sup> Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.
- <sup>3</sup> Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.
- Art. 9  
Apparecchi per  
la riproduzione  
del suono**
- <sup>1</sup> Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.
- <sup>2</sup> Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
- <sup>3</sup> Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.
- Art. 10  
Manifestazioni  
pubbliche e  
feste**
- <sup>1</sup> L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
- <sup>2</sup> Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
- <sup>3</sup> L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
- <sup>4</sup> La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 4 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
- <sup>5</sup> Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.
- Art. 11  
Fuochi  
d'artificio,  
petardi, ecc.**
- <sup>1</sup> L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune ad eccezione della Festa nazionale del 1. agosto.
- <sup>2</sup> Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.
- <sup>3</sup> Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure disposizione emanate di volta in volta dal Municipio.



**Art. 12  
Animali**

<sup>1</sup> I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

<sup>2</sup> In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della polizia comunale o dal responsabile della stessa.

**Art. 13  
Veicoli a motore**

<sup>1</sup> L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le 07.00.

<sup>2</sup> È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;

<sup>3</sup> Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

**Art. 14  
Elicotteri**

<sup>1</sup> Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri e l'apposita ordinanza municipale.

<sup>2</sup> Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

**Art. 15  
Giochi all'aperto  
e attività  
sportive**

<sup>1</sup> La pratica di giochi rispettivamente e delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 23.00.

<sup>2</sup> Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

<sup>3</sup> I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

**Art. 16  
Sirene e  
impianti  
d'allarme**

<sup>1</sup> È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

<sup>2</sup> Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

<sup>3</sup> Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.



**Art. 17** Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.--  
**Contravvenzioni** a CHF 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

**Art. 18** <sup>1</sup> Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri servizi comunali,  
**Provvedimenti** provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

<sup>3</sup> È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

**Art. 19** La presente Ordinanza, adottata con ris. mun. no. 366 del 19 ottobre 2020, entra in vigore  
**Pubblicazione** alla scadenza del periodo di pubblicazione di 30 giorni agli albi comunali dal 23 ottobre 2020  
**e entrata in** al 21 novembre 2020, durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le  
**vigore** disposizioni in esso contenute (art. 192 cpv. 2 LOC).

### IL MUNICIPIO DI CADEMARIO

Il Sindaco:

Il Segretario f.f:

Igor Paris

Basilio Columberg

